



COMUNE DI TRANI - IL COMMISSARIO AD ACTA

COMUNE DI TRANI
n. 4542 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 28/05/2018 al 12/06/2018
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

DELIBERAZIONE

Trani, _____

Trani, 18 maggio 2019

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

OGGETTO: Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate – Approvazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20

Il sottoscritto, arch. Giuseppe Bruno, dirigente del Comune di Bari, in qualità di *commissario ad acta* per la conclusione del procedimento oggetto di ricorso R. G. 258 del 2016, per effetto dell'Ordinanza TAR Bari n. 581 del 2017 e della conseguente delega prot. 154405/2017;

Premesso che:

- con ricorso numero di registro generale 258 del 2016, la società Immobiliare Via Pugliese s.r.l. ha chiesto al Tribunale Amministrativo di <<dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sull'istanza di permesso di costruire presentata il 17.9.2009 (poi modificata con note del 6.3.2015, all. 9 e 10 produzione ricorrente) ed avente ad oggetto l'approvazione dello studio di fattibilità del P.U.E. finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi da erigersi in via Pugliese, su un suolo di sua proprietà censito in catasto al foglio n. 25 – p.lle 2073 e 2074>>;
- con il citato ricorso la ricorrente deduceva che, in sintesi: a) in relazione al progetto presentato, sono state attestate le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S.; b) all'esito della conferenza di servizi istruttoria tenutesi in data 17 Aprile 2015, le Autorità interessate hanno espresso parere favorevole sul progetto e sono stati trasmessi gli elaborati tecnici all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Trani; c) la proposta di deliberazione inerente la adozione del PUE è stata trasmessa alla Giunta Comunale, da ultimo, in data 16 settembre 2015, ma sulla stessa l'organo amministrativo non si è mai pronunciata;
- sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimità dell'inerzia del Comune di Trani, nonché, l'intervenuta formazione del silenzio assenso; in subordine, ordinare al Comune di Trani di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;
- si è costituito in giudizio il solo Comune di Trani, resistendo alla domanda;

- alla camera di consiglio del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione;
- con sentenza n. 838 del 9 giugno 2016 il TAR ha dichiarato il ricorso fondato;
- con detta sentenza n. 838/16, l'AGA ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune relativamente al citato procedimento, e ha ordinato all'Amministrazione di <<pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza>>;

Premesso che, con la citata sentenza n. 838 del 2016 il Tar evidenziava i seguenti elementi di fatto e di diritto:

- <<In ossequio al precetto dell'art. 2 comma 1 della legge n. 241 del 1990, presupposto sostanziale del silenzio inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909).>>
- <<Nel caso di specie, la doverosità di una pronuncia da parte del Comune di Trani deriva, in primis, dal disposto dell'art. 16 L.R. 20/01, a mente del quale il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta formulata dai soggetti privati. Quindi, "Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.>>
- <<Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini".>>
- <<In termini di competenza, poi, si osserva che l'art. 10 co. 2 l.r. 21/11, ha previsto in attuazione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 che " Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi".>>
- <<Nel caso di specie, la proposta di deliberazione è stata trasmessa, infatti, alla Giunta Comunale in data 16/9/15 e, alla data di notifica del ricorso introduttivo, risulta abbondantemente spirato il primo dei termini previsti dall'art. 16 cit., senza che sia intervenuta alcuna deliberazione in merito.>>
- <<Tale attività endo-procedimentale costituisce sicuramente elemento obiettivo sufficiente a radicare un affidamento dell'interessato ad una determinazione espressa (quale che ne sia il contenuto) che l'amministrazione è tenuta ad adottare.>>

Premesso che, l'Autorità Giudiziaria Amministrativa, con la citata sentenza, stabiliva che: <<Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, si deve ordinare al Comune di Trani di



provvedere sulla istanza inoltrata dal ricorrente il 6/3/15, definendo con provvedimento espresso il relativo procedimento entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Decorso tale termine, in caso di perdurante inerzia, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta a semplice richiesta di parte.>>, disponendo nelle conclusioni, che: <<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 6/3/15 e ordina alla amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.>>;

Premesso che:

- successivamente alla notifica della citata sentenza, il Comune di Trani non procedeva nella chiusura del procedimento in oggetto non ottemperando a quanto ordinato dall'AGA;
- il ricorrente, allo spirare del termine ordinato al Comune dall'AGA, ha comunicato la mancato adempimento da parte dell'Amministrazione;
- con Ordinanza 581 del 7 giugno 2017, il TAR di Bari, Sezione Terza, ha nominato, come commissario ad acta, il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, con facoltà di delega, <<affinché provveda agli adempimenti disposti con la sentenza n. 838/16>>;
- con Ordinanza 581 del 7 giugno 2017, il TAR: <<considerato che il termine di 120 concesso al Comune risulta spirato; ritenuto, quindi, che si rende indispensabile la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari con facoltà di delega nei confronti di un dirigente o funzionario competente ed espressamente incaricato a tale incumbente perché siano svolti gli adempimenti di cui alla predetta sentenza di questo TAR>>, prevedendo che sia <<onerato il Commissario ad acta di verificare che il Comune di Trani non abbia provveduto a quanto statuito con la sentenza n. 838/2016 entro la scadenza ivi indicata>>, ha nominato <<commissario ad acta il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari con facoltà di delega affinché provveda agli adempimenti disposti con la sentenza n. 838/16>>;
- con provvedimento prot. 154405/2017, del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, lo scrivente è stato delegato alla citata funzione di commissario ad acta;

Evidenziato che, dall'esame degli atti d'ufficio, della corrispondenza tra le parti e dagli elaborati tecnici allegati, delle attività istruttorie, il procedimento per l'adozione del PUE in argomento si è svolto secondo i seguenti passaggi:

- con nota acquisita al protocollo n. 36913 del 25 settembre 2009, la società Immobiliare via Pugliese s.r.l., con sede a Trani in via Pugliese n. 3, ha presentato uno studio di fattibilità per una proposta di SUE riguardante il comparto di attuazione del PUG vigente denominato Bs.ad/27, in area tra via Pugliese, via delle Forze Armate, la rampa di accesso alla S.S. 16 Bis, su terreni distinti in NCT al foglio 25, particella 2073, 2074, 2075;
- con nota protocollo n. 43614 del 28 ottobre 2009, l'Ufficio ha convocato conferenza di servizi istruttoria, come prevista dall'articolo 6.11.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG, per l'esame del citato studio di fattibilità;



- in date 10 novembre 2009, 12 febbraio 2010, 27 maggio 2010 si sono tenute le riunioni della citata conferenza dei servizi;
- in esito ai citati lavori di conferenza dei servizi, la proposta di PUE è stata valutata favorevolmente, al fine del successivo esame in sede di Consiglio Comunale;
- con nota acquisita al protocollo 128333 del 16 marzo 2015, la citata Società Immobiliare Pugliese s.r.l., ha presentato una nuova versione della proposta di PUE, con una diminuzione delle volumetrie, allegando i relativi elaborati tecnici, in sostituzione dei precedenti;
- con nota protocollo 13512 del 19 marzo 2015, il Dirigente dell'area Urbanistica del Comune ha trasmesso alla Regione Puglia – Struttura Tecnica Provinciale di Bari, copia degli elaborati tecnici finalizzati all'acquisizione del parere previsto dall'articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- con nota acquisita al protocollo n. 12829 del 16 marzo 2015, la Società richiedente ha presentato la documentazione amministrativa finalizzati e gli elaborati tecnici alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS), per come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", dalla Legge regionale della Puglia 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", e del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";
- con determinazione n. 132 del 20 marzo 2015 del Dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Trani: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l'esclusione delle procedure di VAS, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), punto V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è stata disposta l'attuazione della procedura prevista dagli articolo 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con la trasmissione all'Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione per via telematica attraverso il "Portale VAS" previsto dall'articolo 19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44; 3) è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente della stessa determinazione;
- con nota protocollo 4262 del 25 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 145118 del 26 marzo 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha preso atto dell'avvio del procedimento di registrazione del citato PUE sul Portale VAS, ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013;
- con nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, per effetto del mancato sorteggio del citato PUE, evidenziando altresì che l'Autorità Procedente (il Comune) è tento a dare atto della conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;
- il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica risulta, pertanto, terminato con la registrazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44



(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, con la relativa pubblicazione sul Portale VAS, nella Sezione “Piani esclusi da VAS r. r. 18/2013”, nel registro “Elenco piani urbanistici comunali registrati nei casi di esclusione dalle procedure di VAS”, dei seguenti elaborati:

1. F_96725_A_00_Dati Tecnici
 2. F_96731_A_01_Tav.01 Planimetria generale
 3. F_96737_A_02_Tav.02 Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
 4. F_96743_A_03_Tav.03 Planimetria lotto
 5. F_96749_A_04_Tav.04 Piante Tipologiche
 6. F_96755_A_05_Tav.05 Prospetti e Sezione
 7. F_96761_B_00_Relazione Rapporto ambientale preliminare
 8. F_96767_B_01_Allegato ATD stratificazione storica
 9. F_96773_B_02_Allegato ATE
 10. F_96779_B_03_Allegato Sistema geomorfologico
 11. F_96785_B_04_Allegato Stato giuridico delle aree
 12. F_96791_B_05_Allegato Territori costruiti
 13. F_96797_C_00_Relazione preliminare geologica
 14. F_96803_C_01_Carta su base CTR
 15. F_96809_C_03_Carta Idrogeomorfologia
 16. F_96815_C_02_Carta geologica
 17. F_96821_C_04_Carta su base IGM
 18. F_96827_C_05_Carta su Base Ortofoto
 19. F_96839_C_06_Carta su Base Ortofoto Punti
 20. F_96845_C_07_Carta su Base Ortofoto Progetto
 21. F_96851_C_08_Carta sui vicoli PAI
 22. F_96857_C_09_Sismica
 23. F_96863_D_00_Relazione Idraulica
 24. F_96869_D_01_Tavola Gestione Acque meteoriche
 25. F_96875_D_02_Particolare caditoie
 26. F_96881_D_03_Particolare Vasca di Raccolta
 27. F_96887_ELENCO ELABORATI
 28. F_96892_Atto formalizzazione (atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale);
 29. F_96720_Determinazione Dir 132_2015 (Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS)
- con nota al protocollo n. 15188 del 31 marzo 2015 l'Ufficio ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per la valutazione della proposta di variante del PUE;
 - in data 17 aprile 2015 si è tenuta la seduta di detta conferenza dei servizi, nella quale il proponente ha chiesto la sollecita chiusura del procedimento;
 - gli esiti della conferenza dei servizi sono stati favorevoli alla nuova proposta di PUE, in modifica del PUE già valutato favorevolmente;
 - con trasmissione al n. di protocollo 17871 del 21 aprile 2015 la Società proponente ha formalmente chiesto l'avvio della procedura di adozione del citato PUE, ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, “Norme generali di governo e uso del territorio”, trasmettendo i relativi elaborati;



- con nota prot. 26762 del 15 novembre 2016, agli atti al n. 43586 del 18 novembre 2016, la Regione Puglia – Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio rilascia il parere favorevole ai sensi dell'articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- con propria nota prot. 299706 del 29 novembre 2017, viene trasmessa alla Regione Puglia – Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, richiesta di parere di compatibilità paesaggistica per il proponendo PUE, allegando la relativa documentazione tecnica e amministrativa;
- con nota prot. 145/07.12.2017/9841 del 7 dicembre 2017 Regione Puglia – Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa che il richiesto parere di compatibilità <<sarà rilasciato tra adozione e approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo>>;

Evidenziato altresì che, in sede di istruttoria e di proposta di deliberazione di adozione, si registrava quanto segue:

- il 24 aprile 2015 l'Ufficio ha adottato relazione istruttoria favorevole all'adozione della proposta di PUE in argomento;
- il giorno 13 maggio 2015 il dirigente dell'Area Urbanistica ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, <<sulla base della relazione istruttoria datata 24 aprile 2015>>;
- il giorno 20 maggio 2015 e il giorno 11 settembre 2015 il dirigente dell'Area Urbanistica ha espresso ulteriori pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, confermando quanto espresso in data 13 maggio 2015, sempre <<sulla base della relazione istruttoria datata 24 aprile 2015>>;

Premesso altresì che, con deliberazione dello scrivente Commissario straordinario, in data 18 dicembre 2017, viene deliberato quanto segue:

- di accogliere l'istanza, presentata in data 21 aprile 2015, al protocollo 17871, dalla ditta "Immobiliare via Pugliese s.r.l.", inerente la proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) in argomento, per l'avvio della procedura prevista dall'articolo 16 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, "Norme generali di governo e uso del territorio", per l'adozione e la successiva approvazione del citato PUE;
- di dare atto della determinazione n. 132 del 20 marzo 2015 del Dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Trani, nella quale: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l'esclusione delle procedure di VAS, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), punto V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è stata disposta l'attuazione della procedura prevista dagli articoli 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con la trasmissione all'Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione per via telematica attraverso il "Portale VAS" previsto dall'articolo 19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44; 3) è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente della stessa determinazione;
- di dare atto della nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, con la quale il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall'articolo 7.4 del



Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, con la registrazione dello stesso Piano, e per effetto del mancato sorteggio del citato PUE, evidenziando altresì che l'Autorità Procedente (il Comune) è tenuto a dare atto della conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;

- di adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16, della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, il Piano Urbanistico Esecutivo citato, per istanza della ditta società Immobiliare via Pugliese s.r.l., con sede a Trani in via Pugliese n. 3, con nota al protocollo 17871 del 21 aprile 2015, così come costituito dai seguenti elaborati, in allegato al detto atto per farne parte integrante e stanziale:
 - Allegato 01 - Tavola 00 - Dati Tecnici
 - Allegato 02 - Tavola 01 - Planimetria generale (Rilievo e verifica distanze tra fabbricati e strade)
 - Allegato 03 - Tavola 02 Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
 - Allegato 04 - Tavola 03 Planimetria lotto
 - Allegato 05 - Tavola 04 Piante Tipologiche
 - Allegato 06 - Tavola 05 Prospetti e Sezione
 - Allegato 07 - Relazione geologica preliminare
 - Allegato 08 - Relazione Sismica
 - Allegato 09 - Relazione acque meteoriche
 - Allegato 10 - Relazione tecnica legge 10/1991
 - Allegato 11 - Distribuzione degli impianti termoidraulici
 - Allegato 12 - Progetto preliminare impianti elettrici - relazione tecnica
 - Allegato 13 - Progetto preliminare impianti elettrici – planimetria
 - Allegato 14 - Valutazione dei requisiti acustici
- di disporre, ai sensi del comma 4, dell'articolo 16 della citata legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, il deposito del P.U.E. presso la segreteria del Comune, e che del deposito sia dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia;
- di prevedere che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 16 della citata legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, <<entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990>>;
- di precisare che le spese di pubblicazione del detto provvedimento sono integralmente a carico della ditta proponente il PUE;
- di disporre la pubblicazione della deliberazione all'albo on-line del Comune di Trani e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
- di demandare al Segretario Generale e al dirigente dell'Area Urbanistica, per le rispettive competenze, gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;
- che il detto provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;



Premesso altresì che:

- con nota del 29 novembre 2017, lo scrivente commissario ad acta ha trasmesso, alla Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, richiesta di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 96.1.d delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR;
- in riscontro alla sopra citata istanza di compatibilità paesaggistica, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica favorevole con una serie di prescrizioni e indirizzi;
- in particolare, il parere di compatibilità paesaggistica è rilasciato <<a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni e indirizzi di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi>>;
- che le citate prescrizioni e indirizzi sono riportati nel dettaglio dell'Atto dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018;

Premesso altresì che, il dirigente dell'Area Urbanistica della Città di Trani:

- con nota 9410 del 23 marzo 2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione all'Albo Pretorio Comunale e l'avvenuta pubblicazione di avviso pubblico sui due quotidiani di diffusione provinciale;
- con nota 11767 del 17 aprile 2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione del PUE all'Albo on Line – Sezione Amministrazione Trasparente;
- con nota 14036 del giorno 8 maggio 2018, ha comunicato l'assenza di osservazioni per il procedimento in oggetto;

Evidenziato che il presente provvedimento non ha valenza dal punto di vista contabile non comportando introiti economici né spese da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visti:

- gli articoli dal 13 al 17 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, "Legge urbanistica", inerenti contenuto, iter procedimentale e validità dei piani urbanistici attuativi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- gli articoli dal 15 al 18 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, "Norme generali di governo e uso del territorio", inerenti contenuto, formazione ed efficacia dei piani urbanistici esecutivi;
- il comma 13 dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2011, n. 106, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";
- il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale della Puglia 13 agosto 2011, n. 21, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106";



DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, in merito alla proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), insistente sul Comparto Bs.ad/27 del vigente PUG del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, della determinazione n. 132 del 20 marzo 2015, del Dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Trani, nella quale: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l'esclusione delle procedure di VAS, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), punto V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è stata disposta l'attuazione della procedura prevista dagli articolo 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con la trasmissione all'Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione per via telematica attraverso il "Portale VAS" previsto dall'articolo 19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44; 3) è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente della stessa determinazione;
3. di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, della nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, con la quale il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, con la registrazione dello stesso Piano, e per effetto del mancato sorteggio del citato PUE, evidenziando altresì che l'Autorità Procedente (il Comune) è tenuto a dare atto della conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;
4. di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, dell'avvenuta resa del parere di compatibilità paesaggistica favorevole con indirizzi e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 96.1.d delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia;
5. di approvare, ai sensi dell'articolo 16, della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, la proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) insistente sul Comparto Bs.ad/27 del vigente PUG del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, così come presentato dalla ditta istante società Immobiliare Via Pugliese s.r.l., e così come costituito dai seguenti elaborati, riportati in allegato alla deliberazione di adozione dello scrivente Commissario ad acta del giorno 19 dicembre 2017, per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 01 - Tavola 00 - Dati Tecnici
 - Allegato 02 - Tavola 01 - Planimetria generale (Rilievo e verifica distanze tra fabbricati e strade)
 - Allegato 03 - Tavola 02 Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
 - Allegato 04 - Tavola 03 Planimetria lotto
 - Allegato 05 - Tavola 04 Piante Tipologiche
 - Allegato 06 - Tavola 05 Prospetti e Sezione
 - Allegato 07 - Relazione geologica preliminare
 - Allegato 08 - Relazione Sismica



- Allegato 09 - Relazione acque meteoriche
 - Allegato 10 - Relazione tecnica legge 10/1991
 - Allegato 11 - Distribuzione degli impianti termoidraulici
 - Allegato 12 - Progetto preliminare impianti elettrici - relazione tecnica
 - Allegato 13 - Progetto preliminare impianti elettrici – planimetria
 - Allegato 14 - Valutazione dei requisiti acustici
6. di precisare che: nelle successive fasi di attuazione del PUE in argomento, è fatto obbligo al proponente di adeguarsi dettagliatamente a tutti gli indirizzi e a tutte le prescrizioni del parere di compatibilità paesaggistica favorevole, ai sensi dell'articolo 96.1.d delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, reso con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nonché di precisare che: il rispetto di tali indirizzi e prescrizioni sia verificato in <<sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi>>;
 7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo on-line del Comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune, nella sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi dell'articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 8 dell'articolo 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20;
 10. di stabilire che tutte le eventuali spese di pubblicazione del presente provvedimento sono a carico del proponente il PUE;
 11. di precisare che il PUE acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 9 dell'articolo 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20;
 12. che il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Commissario ad acta
Arch. Giuseppe Bruno

